

# Scadenziario Gennaio 2018

11 gennaio 2018

## SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



♦ [Principali adempimenti mese di gennaio 2018](#)

Pag. 1



♦ [Rottamazione dei ruoli](#)

Pag. 2

♦ [Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata](#)

Pag. 4

♦ [Canone TV 2018: dichiarazione di non detenzione](#)

Pag. 5

♦ [Istanza di rimborso della Tari](#)

Pag. 6

♦ [Assicurazione contro gli infortuni domestici](#)

Pag. 7



## In evidenza

### REGISTRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO E DETRAZIONE IVA

- Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 relativamente al termine di detrazione dell'Iva e di registrazione delle fatture di acquisto, si desume che la registrazione non è legata all'anno di emissione, bensì a quello di ricezione della fattura.
- La detrazione dell'imposta, invece, resta legata al momento in cui sorge il diritto alla detrazione. Ciò potrebbe creare diverse problematiche per le fatture di fine anno.



## Principali adempimenti mese di gennaio 2018

<b>Lunedì 15 gennaio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Assistenza fiscale</b> - I sostituti d'imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale nel 2018.
<b>Martedì 16 gennaio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
<b>Sabato 20 gennaio</b>	<b>Iva</b>	<b>Operatori commerciali extracomunitari</b> - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
<b>Giovedì 25 gennaio</b>	<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 25.09.2017, n. 190499 prevede semplificazioni degli obblighi comunicativi Intrastat, con riferimento agli elenchi riepilogativi aventi periodo di riferimento decorrente dal 1.01.2018.
<b>Lunedì 29 gennaio</b>	<b>Tardiva trasmissione dichiarazione</b>	<b>Ravvedimento</b> - I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione (Mod. Redditi 2017, Irap 2017 e 770/2017) entro il 31.10.2017 possono regolarizzare entro oggi l'omissione ricorrendo al ravvedimento operoso con applicazione della sanzione ridotta.
<b>Mercoledì 31 gennaio</b>	<b>Libro inventari</b>	<b>Sottoscrizione</b> - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2017 in via telematica entro il 31.10.2017.
	<b>Registri contabili</b>	<b>Stampa</b> - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2017 in via telematica entro il 31.10.2017.
	<b>Mod. 730 precompilato</b>	<b>Spese mediche</b> - Gli operatori che erogano prestazioni socio-sanitarie inviano al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31.01 di ciascun anno, i dati relativi alle prestazioni erogate con l'indicazione della spesa a carico dell'assistito (D. Lgs. 175/2014 - D.M. 2.08.2016 - D.M. 16.09.2016).
	<b>Imposta di bollo virtuale</b>	<b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, <b>entro il 31.01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio</b> dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l'indicazione del <b>numero</b> degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento.
	<b>Concessioni governative</b>	<b>Versamento</b> - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.
<b>Contributo revisori contabili</b>	<b>Versamento</b> - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.	



## Rottamazione dei ruoli

Si schematizza la disciplina della rottamazione dei ruoli come definita dal collegato alla legge di Bilancio 2018, convertito in legge, in vigore dal 6.12.2017.

### DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DELLE RATE PER ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2000-2016

- I termini per il pagamento delle rate previste per la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016:
  - in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, **sono fissati al 7.12.2017 (anziché al 30.11.2017)**;
  - **relativi al pagamento della rata in scadenza nel mese di aprile 2018 sono fissati nel mese di luglio 2018.**

### RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2000-2016

- Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 D.L. 193/2016, per quanto non derogate, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016:
  - **che non siano stati oggetto di dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata**;
  - compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24.10.2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani **scadute al 31.12.2016.**

Ai fini della definizione il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, **entro il 15.05.2018**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito Internet **entro il 31.12.2017**. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Sulle somme dovute per la definizione si applicano, a decorrere dal 1.08.2018, gli interessi di cui all'art. 21, c. 1 D.P.R. 602/1973.

- L'agente della riscossione comunica al debitore:
  - **entro il 30.06.2018**, l'importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate;
  - **entro il 30.09.2018**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
- Il debitore è tenuto a pagare:
  - in unica soluzione, **entro il 31.07.2018**, l'importo a lui comunicato (delle rate scadute e non pagate). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
  - in 2 rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di **ottobre 2018 e novembre 2018**, l'80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
  - **entro febbraio 2019**, l'ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

**Le disposizioni sulla rottamazione dei ruoli si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi della normativa vigente alla data del 16.10.2017.**

Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 D.L. 193/2016, per quanto non derogate, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01 al 30.09.2017.**

### ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2017

Ai fini della definizione il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, **entro il 15.05.2018**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito Internet **entro il 31.12.2017**. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Sulle somme dovute per la definizione si applicano, a decorrere dal 1.08.2018, gli interessi di cui all'art. 21, c. 1 D.P.R. 602/1973.

Il pagamento delle stesse somme può essere effettuato in un **numero massimo di 5 rate consecutive di uguale importo**, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.



## Rottamazione dei ruoli (segue)

### ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2017 (segue)

- L'agente della riscossione:
  - **entro il 31.03.2018** invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso contenente i carichi affidati per i quali gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'art. 29, c. 1, lett. b), ultimo periodo D.L. 78/2010, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'art. 30, c. 1 D.L. 78/2010;
  - **entro il 30.06.2018** comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

La facoltà di definizione può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Ai fini della definizione agevolata, in relazione ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere al 16.10.2017, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento o dell'avviso di addebito.

### EFFETTI DELLA ROTTAMAZIONE

- A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione:
  - per i debiti relativi ai carichi che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
  - sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione;
  - si producono gli effetti previsti dall'art. 6, c. 5, 2° periodo D.L. 193/2016, ossia: l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o, infine, non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, c. 13-ter D.L. 193/2016, che prevedevano la proroga di un anno dei termini relativi alla rottamazione dei ruoli a favore dei soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.08.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

### APPLICAZIONE DELLA ROTTAMAZIONE ALLE SOMME DEGLI ENTI LOCALI

- Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati entro il 16.10.2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dal 6.12.2017 (4.02.2018), con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
- A tale definizione si applicano le disposizioni di cui all'art. 6-ter D.L. 193/2016, ad esclusione del c. 1.

- Con il provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche:
  - il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30.09.2018;
  - le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  - i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  - il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette, ai debitori, la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

### APPLICAZIONE DELLA ROTTAMAZIONE ALLE SOMME DEGLI ENTI LOCALI

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'art. 11 D.L. 50/2017.



## Canone TV 2018: dichiarazione di non detenzione

*I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate fino al 31.01.2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online.*

*Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone TV per l'anno 2018 scatta già a partire dal mese di gennaio, per evitare il primo addebito - e quindi di dover poi richiedere il rimborso - è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20.12 se è presentata per posta in forma cartacea), come consigliato dall'Agenzia stessa.*

<b>DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE</b>	<b>Presunzione</b>	La legge di Stabilità 2016 ha introdotto, dal 2016, la presunzione di detenzione dell'apparecchio TV nel caso in cui esista un'utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone TV per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, <b>da gennaio a ottobre di ogni anno.</b>
	<b>Superamento della presunzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per superare questa presunzione ed evitare l'addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l'apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un'utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica).</li> <li>Il modello può essere utilizzato anche da un erede, per dichiarare che nell'abitazione in cui l'utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV.</li> </ul>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<b>Invio telematico</b>	<p>Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti Internet dell'Agenzia delle Entrate <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/">http://www.agenziaentrate.gov.it/</a> e della Rai <a href="http://www.canone.rai.it">www.canone.rai.it</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I contribuenti possono inviarlo <b>direttamente</b>, tramite un'applicazione web disponibile sul sito Internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia.</li> <li>In alternativa, i cittadini possono avvalersi degli <b>intermediari abilitati</b> (Caf e professionisti) per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva.</li> </ul>
	<b>Invio cartaceo</b>	Nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
	<b>Pec</b>	La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all'indirizzo <a href="mailto:cp22.sat@postacertificata.rai.it">cp22.sat@postacertificata.rai.it</a> .
	<b>Validità</b>	La dichiarazione di non detenzione ha <b>validità annuale</b> e deve essere presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti.
<b>TERMINE DI PRESENTAZIONE</b>	<b>Scadenza</b>	La dichiarazione sostitutiva può essere presentata <b>fino al 31.01.2018</b> per avere effetto <b>per il canone dovuto per tutto il 2018.</b>
	<b>Anticipo dei tempi</b>	Tuttavia, poiché l'addebito della prima rata del canone TV partirà già dal mese di gennaio 2018, è consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (entro <b>fine mese</b> per la presentazione <b>telematica</b> , entro il <b>20.12</b> per la presentazione <b>tramite posta</b> ) per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un'istanza di rimborso.
<b>INFORMAZIONI</b>	Per ulteriori informazioni è possibile consultare la specifica sezione dedicata al canone TV sui siti Internet dell'Agenzia delle Entrate e della Rai.	



## Istanza di rimborso della Tari

A seguito della notevole risonanza che ha avuto sui vari mezzi di informazione la questione concernente il calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (Tari) relativa alle utenze domestiche, il Ministero dell'Economia ha fornito chiarimenti anche in ordine alle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti.

In particolare, la problematica prende spunto dalla risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-10764, nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell'utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell'abitazione, poiché è emerso che i Comuni, talvolta, computano la quota variabile sia in relazione all'abitazione sia alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.

**Esempio****Fac simile istanza rimborso Tari**

Spett.le Ufficio tributi Comune di .....

Via .....

Cap ..... Comune .....

**Oggetto: istanza di rimborso Tari quota variabile versata in eccedenza.**

Il/la sottoscritto/a ....., nato/a e residente a .....,  
 in Via/Piazza ..... n. ...., C.F.: .....  
 tel.: ....., e-mail: .....  
 in qualità di .....

**chiede**

il rimborso della somma di € ..... versata erroneamente in eccedenza a titolo di Tari, quantificata come segue:

<b>Anno di imposta</b>		<i>Indicare l'annualità o le annualità per le quali si richiede il rimborso</i>
<b>Data versamento</b>		<i>Indicare le date relative ai versamenti effettuati</i>
<b>Tassa versata</b>		<i>Indicare l'importo complessivamente versato</i>
<b>Tassa dovuta</b>		<i>Indicare l'importo dovuto, al netto della quota variabile eccedente</i>
<b>Tassa a rimborso totale</b>		<i>Indicare la differenza delle due voci precedenti</i>

**Dichiara:**

che l'errato versamento è dovuto a errato calcolo della quota variabile, computata da codesto Ufficio più volte per la stessa unità abitativa.

A tal proposito si richiama la risposta del Governo fornita in data 18.10.2017 all'interrogazione parlamentare n. 5-10764. In particolare, si evidenzia che l'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che la parte variabile della tariffa dipende dai quantitativi dei rifiuti "prodotti dalla singola utenza", considerando, quindi, l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze.

Allega alla presente copie delle ricevute attestanti il versamento, nonché copia del documento di identità.

Precisa che il versamento del rimborso richiesto potrà essere effettuato sul seguente conto corrente codice IBAN:

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy), che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione, per l'istruttoria e le verifiche necessarie.

.....  
Luogo e data.....  
Firma**Nota<sup>1</sup>**

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, precisare se legale rappresentante, curatore fallimentare, liquidatore, ecc.; indicare inoltre la denominazione della ditta o dell'ente rappresentato, la sede, ecc.

**Nota bene**

L'istanza è da presentare direttamente all'ente (in tal caso acquisire il timbro di ricevuta) oppure da inviare con raccomandata AR, ovvero a mezzo Pec.





## Assicurazione contro gli infortuni domestici

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 12,91 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l'obbligo di iscrizione. L'assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI	<b>Soggetti obbligati</b>	Sono soggetti all'obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa <b>tra i 18 e i 65 anni</b> , svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.
	<b>Attività esercitata</b>	Per lavoro svolto in ambito domestico s'intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora.  L'assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
	<b>Infortuni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico e dai quali derivi <b>un'inabilità permanente</b> al lavoro non inferiore al 27%.</li> <li>Sono coperti anche i casi di <b>infortunio mortale</b>, per i quali è corrisposto anche l'assegno funerario.</li> </ul>
	<b>Rendita vitalizia</b>	La prestazione consiste in una rendita vitalizia, <b>calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale</b> (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.
PREMIO ASSICURATIVO	<b>Importo</b>	Il premio assicurativo è fissato in <b>€ 12,91 annui</b> , non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.
	<b>Versamento</b>	<p><b>Entro il 31.01 di ogni anno.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il pagamento del premio assicurativo può avvenire con una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>direttamente sul sito <a href="http://www.inail.it">www.inail.it</a> accedendo ai servizi online tramite Spid, Cns oppure credenziali Inps;</li> <li>direttamente sul sito <a href="http://www.inail.it">www.inail.it</a> accedendo ai servizi online tramite l'autenticazione Inail. Per registrarsi come cittadino sul portale Inail seguire il percorso: "Accedi ai servizi online &gt; Registrazione Login &gt; Istruzioni per l'accesso &gt; Registrazione utente &gt; Registrazione utente generico &gt; Procedi con la registrazione";</li> <li>presentando l'avviso di pagamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>presso gli uffici postali tramite il bollettino PA stampato nell'avviso di pagamento;</li> <li>presso gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai aderenti al sistema 'pago-Pa®', utilizzando il numero del codice avviso di pagamento riportato nell'avviso di pagamento stesso.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	<b>Esenzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui;</li> <li>appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Sanzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel caso di mancato pagamento del premio è dovuta una somma aggiuntiva di importo <b>non superiore all'ammontare del premio stesso</b>.</li> <li>I premi e le somme aggiuntive possono essere riscossi mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>ruolo;</li> <li>sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'Inail.</li> </ul> </li> </ul>	